



Regione Autonoma della Sardegna

Presidenza Servizio Elettorale Regionale

Prot. N. 9701

Cagliari, 08 giugno 2005

Risposta al foglio N.

del Allegati N.

Oggetto: **Referendum popolare regionale giugno 2005.
Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti e dei portatori di handicap; adempimenti a carico dei Comuni.**

Comunicazione trasmessa solo via fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
Ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. 412/1991
Numero pagine trasmesse: 2

Ai Sigg. Sindaci e Commissari
straordinari dei
Comuni della Sardegna

Ai responsabili degli
Uffici elettorali dei
Comuni della Sardegna

LORO SEDI

e, p.c. Ai Dirigenti dei Servizi Elettorali delle
Prefetture di

- CAGLIARI
- SASSARI
- NUORO
- ORISTANO

Con riferimento alla consultazione referendaria del 12 e 13 giugno 2005, si segnalano all'attenzione delle SS.LL. alcune delle più rilevanti previsioni normative volte a favorire l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti e dei portatori di handicap.

L'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dispone, a tutela degli elettori portatori di handicap, che in occasione di consultazioni elettorali i Comuni organizzino servizi di trasporto pubblico al fine di favorire il raggiungimento dei seggi da parte dei predetti elettori.

Inoltre, la legge n. 15 del 15 gennaio 1991, dispone, tra l'altro, che quando la sede della sezione nella quale gli elettori non deambulanti sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, i medesimi possano esercitare il diritto di voto in altra sezione del Comune che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche.

Le Amministrazioni comunali vorranno pubblicizzare adeguatamente, con ogni mezzo ritenuto idoneo, sia l'elenco delle proprie sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche che i servizi di trasporto predisposti per favorire la partecipazione al voto dei portatori di handicap.



Regione Autonoma della Sardegna

2

Il Presidente del seggio nel quale si presenteranno a votare detti elettori, prima di consegnare loro le schede, dovrà accertarsi che i medesimi siano in possesso della tessera elettorale e di un'attestazione medica, rilasciata dall'ASL anche in precedenza per altri scopi, o della copia autentica della patente di guida, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

A tale proposito, si richiama l'art. 29, comma 2 della legge n. 104 del 1992 che, al fine di rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto da parte dei soggetti di cui trattasi, prescrive che le A.S.L., nei tre giorni che precedono quello della votazione, vale a dire da giovedì 9 a sabato 11 giugno 2005, devono garantire, in ogni Comune, la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge n. 15 del 15.1.1991 e successive modificazioni.

La medesima previsione normativa prescrive che le ASL devono garantire, in ogni Comune, la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati anche per il rilascio dei certificati di accompagnamento ai cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. Infatti, come è noto, ai sensi dell'art. 29, comma 3 della legge n.104 del 1992 tali cittadini sono seguiti in cabina da un accompagnatore di fiducia, che deve essere iscritto nelle liste elettorali e che non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato.

Sul punto si segnala che, in virtù di quanto prescritto dall'art. 55 del D.P.R. n. 361 del 1957, come modificato dalla recente legge n. 17 del 2003, alcune categorie di portatori di handicap (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) beneficiano di un ampliamento delle modalità di esercizio del diritto al voto assistito, potendo scegliere come accompagnatore un elettore di un qualsiasi Comune della Repubblica e potendo altresì richiedere al Comune di iscrizione elettorale di provvedere alla annotazione permanente di tale diritto nella tessera elettorale personale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di riservatezza personale.

Con circolare ministeriale n. 6 del 18 febbraio 2003, è stato individuato il predetto simbolo o codice nella sigla "AVD", composta, in ordine invertito, delle lettere iniziali delle parole "diritto di voto assistito", da inserire all'interno del timbro del Comune, in calce al quale apporre la sottoscrizione di un delegato del sindaco. Tale timbro, di dimensioni ridotte, andrà apposto preferibilmente nella parte interna della tessera elettorale e, precisamente, sulla facciata a fianco di quelle contenenti gli spazi per la certificazione del voto oppure, laddove ciò non fosse possibile per la presenza di annotazioni, nello spazio posto sotto la scritta "circostrizioni e collegi elettorali".

Da ultimo, si rammenta che una delle quattro cabine da allestire, salva comprovata impossibilità logistica, presso ogni seggio, ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D.P.R. n. 361 del 1957 (come modificato dall'art. 2, comma 1 della legge 16 aprile 2002, n. 62) dovrà essere destinata ai portatori di handicap.

Il Direttore del Servizio
Dr. Vincenzo Roggero